

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 10/04/2026

FATTO

Con ricorso del 31 maggio 2025 (preceduto da rituale reclamo negativamente riscontrato dall'intermediario) l'istante ha evidenziato di essere contitolare, unitamente all'ex coniuge, il sig. N. P. del conto corrente n.**062 acceso presso l'intermediario resistente.

In tale contesto, pur se la ricorrente risulti cointestataria del conto, le movimentazioni dare/avere sono riferibili esclusivamente al suo ex marito dal quale è separata da più di venti anni seppur debba ancora essere introdotto il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.

Ha chiarito che in sede di reclamo ha esercitato il diritto potestativo di recesso dal suddetto conto cointestato, ricevendo risposta negativa dall'istituto di credito a ragione del fatto che la chiusura del conto, secondo la banca, sarebbe possibile solo con il "ripianamento della posizione debitoria in essere".

Tale pretesa è giuridicamente infondata in quanto è richiesto il recesso dal conto e non la sua estinzione.

Pertanto, la ricorrente ha chiesto di recedere dal contratto di conto corrente in quanto da anni non ne dispone né tantomeno ha contezza delle movimentazioni di denaro che su di esso effettua l'ex marito.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario ha riferito che la ricorrente è titolare, unitamente al sig. N. P. del conto corrente n. *062 acceso il 21.08.2008, sul quale risulta attiva l'apertura di credito di € 2.400,00 a far data dal marzo 2013.

Tali rapporti bancari sono stati accessi successivamente alla "separazione" dei coniugi, addirittura, rispettivamente, ben 8 e 13 anni dopo.

Entrambi i contratti (di c/c e di affidamento) prevedono esplicitamente che: *"I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca."* (cfr. pag. 3/52 par. *Cointestazione del rapporto di conto delle "condizioni contrattuali più significative"*) e *"tutte le obbligazioni derivanti al Cliente dalla*

concessione dell'affidamento si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile” (cfr. pag. 6/10 - punto 3 delle “condizioni contrattuali”).

Tale vincolo di solidarietà viene specificatamente evidenziato anche nell’art. 11 al paragrafo 2) del contratto di c/c (vedasi pag. 11/53).

Orbene, in tali casi *“il Cliente* (nel caso di specie, anche uno solo dei contitolari) *ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto”* (cfr. pag. 6/10 - punto 5 delle “condizioni contrattuali”).

Trattandosi di rapporto affidato, il recesso (anche di un solo contitolare) determina l’estinzione dell’operazione e il pagamento di quanto dovuto.

Posto quanto sopra, la banca ha confermato alla ricorrente di aver preso atto del recesso, con decorrenza dalla data della richiesta (del 13.12.2024), giusta comunicazione del 01.07.2025.

Pertanto, la ricorrente non può esimersi dagli obblighi consapevolmente assunti con la sottoscrizione dei contratti.

In conseguenza di ciò ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo la banca accolto la richiesta della ricorrente.

Chiede di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo la banca accolto la richiesta della ricorrente.

In sede di repliche la parte ricorrente ha preso atto della richiesta della banca di dichiarare cessata la materia del contendere; al contempo, però, evidenzia di non avere ricevuto la comunicazione del 01.07.2025 richiamata da parte convenuta e necessaria a far decorrere il termine dei quindici giorni per l’estinzione del rapporto di conto corrente; invero, alla comunicazione depositata da controparte non viene allegato alcun riscontro della avvenuta notificazione.

L’istante riceveva in data 15.5.2025, una mail della banca con la quale la banca, ancora una volta, affermava che *“per poter procedere alla chiusura del conto corrente 110***62 cointestato alla comune cliente è necessario procedere al ripianamento della posizione debitoria in essere”*.

Tale presa di posizione della banca convenuta costringeva la ricorrente a rivolgersi all’ABF.

Nel caso di specie la ricorrente sin dall’inizio ha sempre richiesto, prima verbalmente e poi per iscritto, unicamente il recesso dal rapporto di conto corrente, sempre negato dalla banca di riferimento; risulta ovvio altresì, anche se non è questa la richiesta avanzata nel proprio atto introduttivo dall’esponente ma oggetto di osservazioni nelle controdeduzioni, che la posizione debitoria di un rapporto di conto corrente obblighi tutti i cointestatori al pagamento del saldo negativo.

Chiede di condannare la banca alla estinzione del rapporto di conto corrente con condanna alle spese di lite; in subordine, laddove vi è prova del decorso del termine richiamato nella missiva del 1° luglio u.s. utile alla estinzione del rapporto di conto corrente predetto, ha chiesto dichiarare la cessazione della materia del contendere e condannare la convenuta al rimborso a favore della ricorrente della somma da quest’ultima versata a titolo di contributo unificato.

In sede di controrepliche, l’intermediario ha dedotto che le repliche contengono nuove specifiche richieste, che vengono contestate in toto e, in ogni caso, sono da intendersi come inammissibili in quanto tardivamente formulate.

Ha chiarito che la comunicazione del 01.07.2025, spedita tramite raccomandata AR all’indirizzo contrattuale/residenza/domicilio (come risultante anche nel Ricorso), risulta “in consegna” presso Poste Italiane, ovvero in giacenza dal 12.07.2025, in attesa di essere ritirata dalla ricorrente.

Pertanto, la ricorrente non ha inteso ritirare la suddetta lettera del 01.07.2025, peraltro, pure trasmessa all’interessata attraverso le controdeduzioni.

Insiste, dunque, per la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, per il rigetto integrale di ogni domanda della ricorrente, in quanto intempestiva.

In tale contesto il Collegio di Roma, nella riunione del 9 gennaio 2026, ritenendo *necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della decisione*, ha invitato la banca a produrre, entro 15 giorni dalla

ricezione del presente provvedimento, evidenza del rimborso del contributo di 20,00 euro, prorogando di 90 giorni il termine per l'assunzione della decisione.

L'intermediario, all'esito della richiesta, ha prodotto evidenza del pagamento del contributo di € 20,00 al legale della ricorrente, confermando l'estinzione del conto alla data del 29.09.2025.

DIRITTO

Nel merito della controversia - e preliminarmente - l'intermediario eccepisce che le domande svolte dalla ricorrente in sede di repliche debbano intendersi come nuove e dunque inammissibili.

Invero, nelle repliche parte ricorrente chiede in via principale l'estinzione del rapporto di conto corrente con condanna alle spese di lite e in via subordinata che venga dichiarata cessazione della materia del contendere con restituzione del contributo unificato (dovendosi lo stesso intendere come il contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso).

La domanda di estinzione del rapporto è presumibilmente legata al fatto che la stessa banca ha dichiarato che con il recesso dall'apertura di credito si determinerebbe l'estinzione di suddetto rapporto. E' presumibile dunque che parte ricorrente abbia inteso insistere sulla domanda di recesso dai rapporti bancari (conto corrente e apertura di credito).

La domanda relativa alle spese di lite è effettivamente intendersi come nuova in quanto non formulata in sede di ricorso e pertanto non appare ammissibile.

La richiesta del contributo di € 20,00 per la presentazione del ricorso è invece una conseguenza della richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dal resistente e per l'effetto non sembra configurarsi come domanda nuova, bensì come mera conseguenza delle difese svolte dalla banca.

In base a quanto emerge dalla documentazione versata in atti, in data 18 agosto 2000 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione personale consensuale tra la ricorrente e il sig. N. P..

Come dichiarato dalla ricorrente non è invece intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio. Successivamente a tale decreto di omologazione, la ricorrente e il sig. N.P. hanno acceso presso l'intermediario resistente un conto corrente cointestato in data 21.08.2008.

In data 08.03.2013, la ricorrente e il sig. N.P. hanno chiesto ed ottenuto dalla banca resistente un'apertura di credito su suddetto rapporto di conto corrente.

Parte ricorrente ha chiesto per la prima volta di recedere dai rapporti bancari intrattenuti presso l'intermediario resistente con missiva del 13.12.2024.

L'istante, ha poi proposto reclamo in data 01.04.2025, reiterando la richiesta di recesso dai rapporti bancari, che la banca ha riscontrato negativamente in data 15.05.2025, facendo presente che la prima richiesta (del dicembre 2024) era stata declinata per assenza di mandato validamente conferito al procuratore.

In ogni caso, la banca declinava la richiesta di recesso, affermando che fosse necessario ripianare la posizione debitoria in essere.

Ad ogni buon conto, in sede di controdeduzioni la banca ha affermato di aver preso atto, a seguito della proposizione del ricorso, del recesso esercitato da parte ricorrente che deve intendersi intervenuto dalla data della prima richiesta formulata dalla ricorrente ossia il 13.12.2024.

Per l'effetto ha richiesto il pagamento della somma di € 2.779,84 oltre interessi, pari all'esposizione debitoria maturata sul conto.

Nelle repliche, parte ricorrente ha contestato la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto non avrebbe ricevuto la comunicazione della banca del 01.07.2025 necessaria a far decorrere il termine dei quindici giorni per l'estinzione del rapporto di conto corrente. Nelle controrepliche, la banca ha prodotto la tracciatura della raccomandata con cui sarebbe stata inviata la missiva del 01.07.2025.

La data di inserimento (01.07.2025) coincide con quella indicata nella missiva in parola nonché le note che riportano "revoca/recesso/rapporti/chiusure" anch'essa compatibile con il contenuto della missiva. La suddetta raccomandata risulta restituita al mittente.

Quanto all'indirizzo di spedizione, esso coincide con quello indicato dalla ricorrente nel ricorso.

Ciò premesso, la banca sembra aver accolto la richiesta di recesso dai rapporti bancari. Quanto, poi, al pagamento del contributo di € 20,00, l'intermediario – all'esito della richiesta di integrazione istruttoria di codesto Collegio - ha prodotto evidenza del pagamento in capo al legale della ricorrente, confermando l'estinzione del conto alla data del 29.09.2025. Essendo, quindi, sopravvenuta l'adesione alla richiesta avanzata da parte ricorrente nonché il pagamento del contributo di 20 euro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE